Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 23 novembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 11 *settembre* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1964
registro n. 88, *foglio n.* 61

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

GIACOMAZZI Bruno, nato a Brescia il 14 maggio 1912, camicia nera Gruppo CC.NN. « Leonessa » - Battaglione « M ». — Sotto violento bombardamento di artiglieria, con sprezzo del pericolo e grande abnegazione, si prodigava per lo sgombero e lo smistamento dei feriti. Avuto ordine di provvedere al caricamento delle autoambulanze, quando maggiormente il fuoco d'artiglieria nemico batteva la zona, disimpegnava con tranquillità la mansione affidatagli, portando a termine il compito. — Orobinski (Russia), 14-17 dicembre 1942.

(9886)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1964, n. **1190.**
Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* è elevata dal 26 al 27 per cento.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* è elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *C*-1 e *C*-2 è elevata:

1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento;

2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 10.000.000, dall'8 al 12 per cento;

3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 20.000.000, dall'8 al 15 per cento.

Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria *C*-2 le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4.000.000, lire 10.000.000 e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno. Se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano sull'ammontare eccedente rispettivamente lire 334.000, lire 834.000 e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di servizio prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334.000 per ogni anno di servizio prestato.

Art. 2.

Nell'articolo 126, primo comma, lettera *b*) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, la frase « con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione » è sostituita dalla seguente: « con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare fino a lire 4.000.000 in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione e con le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento per la parte eccedente rispettivamente lire 4.000.000, 10.000.000 e 20.000.000 ».

Art. 3.

L'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, già modificato con leggi 27 maggio 1959, n. 357; 18 aprile 1962, n. 206, e 4 dicembre 1962, n. 1682, è modificato in conformità alle disposizioni dell'articolo 1.

Art. 4.

Le maggiorazioni di aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1965. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione, di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 1964.
Modificazione della composizione della Commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

i Ministri per l'interno, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visti i propri decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963 e 4 marzo 1964 con i quali fu successivamente modificata la composizione della suddetta Commissione;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della Commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La composizione della Commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con decreto del 25 agosto 1961, è così modificata:

Salizzoni on. Angelo, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Mazza on. dott. Crescenzo, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Caron sen. dott. Giuseppe, Sottosegretario di Stato per il bilancio;

Bensi on. Cesare, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Cappugi on. Renato, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 130

(9880)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1963.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località « Le Manie » in comune di Finale Ligure (Savona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 novembre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « Le Manie » nel comune di Finale Ligure;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Finale Ligure;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, quale cornice naturale all'antico centro di Varigotti, comprende ridenti colline con folta e variata vegetazione, costituisce un insieme di quadri naturali, su cui la natura e l'opera dell'uomo si sono spontaneamente fuse, come testimoniano i resti antichi dell'epoca preistorica, romana e medioevale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Finale Ligure, località « Le Manie », definita dai seguenti confini: ovest: dal torrente Sciusa (Fiumara); nord: dal comune di Vezzi Portio; est: dal comune di Noli; sud: dall'area demaniale vincolata (decreto ministeriale 28 gennaio 1935, *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 marzo 1935) da due tratti di litorale marino ai lati dell'area predetta, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Finale Ligure provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
LOMBARDI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto dal verbale n. 35

Il giorno sei del mese di novembre millenovecentosessantadue, alle ore 16,30, in Savona, nei locali dell'Ente provinciale del turismo in via dei Vegerio n. 2/3, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona per discutere il seguente ordine del giorno:

1) FINALE LIGURE: Proposta di vincolo in località « Le Manie ».

(*Omissis*).

1) FINALE LIGURE: Proposta di vincolo in località « Le Manie ».

Dopo una premessa del sindaco che illustra i caratteri panoramici della zona presa in esame, riconoscendo la necessità di un controllo, la Commissione approva la apposizione del vincolo definito dai seguenti confini:

ovest: torrente Sciusa (Fiumara);
nord: comune di Vezzi Portio;
est: comune di Noli
sud: zona demaniale; vincolo esistente (decreto ministeriale 28 gennaio 1953 - *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 marzo 1953); zona demaniale.

con la seguente motivazione:

« La zona proposta per il vincolo forma una cornice naturale dell'antico centro di Varigotti e comprende ridenti colli con folta e variata vegetazione. Sin dalle epoche più remote la natura e l'opera dell'uomo qui spontaneamente fuse, come testimoniano i resti antichi a cominciare dall'epoca preistorica, alla romana e medioevale.

Sinora la località ha conservato le sue caratteristiche remote per mancanza di facili accessi. Una tutela si rende ora indispensabile poichè, mentre il P.R.G. prevede nuove strade che attraversano la zona non offre sufficienti garanzie per una efficace disciplina edilizia.

Il vincolo, affiancato al P.R.G. che tende a valorizzare la zona, può essere un valido strumento per la conservazione delle bellezze panoramiche e d'ambiente ».

Il comandante della capitaneria di porto non si oppone, fà però le sue ampie riserve per quanto riguarda l'assentimento di concessione sulla zona del Demanio marittimo comprendente il lido del mare, la spiaggia e la striscia larga trenta metri corrente a monte di questa, la cui amministrazione spetta al Ministero della marina mercantile.

(*Omissis*).

Il presidente: C. BARILE

Il segretario: ing. D. D'AMBROSIO

(9766)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

Ampliamento del vincolo di notevole interesse pubblico del giardino annesso alla Villa d'Este in Varese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 marzo 1961, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'ampliamento del vincolo del giardino pubblico anneso alla Villa d'Este in Varese;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Varese;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, considerata parte integrante del parco della Villa d'Este, costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Varese attigua ai giardini pubblici, quale parte integrante del parco della Villa d'Este, delimitata dalle vie Copelli e Giuseppe Verdi, dal mappale 222 e distinta in mappa coi numeri 48, 49, 9292, 10328, 7662, 211, 10329 e 11941, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Varese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 luglio 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Vervale n. 3 - Adunanza del 24 marzo 1961

4) VARESE - Vincolo di ampliamento del giardino pubblico annesso alla Villa d'Este.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Ritiene altresì che la zona a sud del parco estense, distinta in mappa coi numeri 48, 49, 9292, 10328, 7662, 211, 10329 e 11941 da considerare parte integrante del parco stesso e che, come tale, sia da sottoporre ai vincoli della legge sulla protezione delle bellezze naturali e pertanto;

Delibera:

all'unanimità, sentito il rappresentante del comune di Varese, nella persona dell'ing. Carlo Giani, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona attigua ai giardini pubblici in quanto è parte integrante del complesso già vincolato costituito dal parco e dalla monumentale Villa d'Este. Detta zona è delimitata dalle vie Copelli e G. Verdi, dal mappale 222 e distinta in mappa coi numeri 48, 49, 9292, 10328, 7662, 211, 10329 e 11941.

(*Omissis*).

(9770)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

Prezzo industriale di vendita del sale raffinato prelevato presso la Salina di Volterra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641;

Vista la legge 10 febbraio 1956, n. 55;

Ritenuta le necessità di stabilire il prezzo industriale di vendita del sale raffinato prelevato presso la Salina di Volterra, tenuto conto delle maggiori spese sostenute per la raffinazione;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

E' consentito il prelevamento presso la Salina di Volterra del sale raffinato destinato alle industrie previste dall'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo sostituito dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641.

I prezzi industriali stabiliti con il decreto ministeriale 3 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 novembre 1962, sono aumentati ciascuno di lire 450 al quintale quando trattasi di sale raffinato prelevato presso la Salina di Volterra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1964
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 276. — MONACELLI

(9425)

DECRETO MINISTERILE 7 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del belvedere della Rocca San Pietro nel comune di Castro dei Volsci (Frosinone).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, articolo 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 ottobre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il belvedere della Rocca San Pietro nel comune di Castro dei Volsci;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castro dei Volsci;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la Rocca di Castro dei Volsci racchiude punti pubblici di belvedere di eccezionale importanza panoramica, dai quali, data la loro elevata posizione, si gode una vastissima, magnifica visuale verso la piana sottostante fino allo scenario degli Appennini, abbellito da un susseguirsi di numerosissimi centri abitati, che vanno dall'estremo nord della provincia di Frosinone sino al monte Cairo, sovrastante Cassino, e inoltre la parte alta di Castro dei Volsci, comprendente il pendio di verde sul versante della piana ed il caratteristico antico abitato arroccato sulla vetta del colle nel versante opposto, il tutto dominato dalla Rocca San Pietro, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castro dei Volsci, denominata « Rocca San Pietro » ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal piazzale antistante la Chiesa San Nicola, la delimitazione segue il limite delle particelle catastali 282, 286, 326, 324, 339, 341, 461, 462, 463 del foglio di mappa urbana, indi via Civita, via del Bivio; di nuovo via Civita e le particelle catastali 625 e 612 mappa urbana fino alla comunale San Rocco, indi le particelle catastali 2281, 50, 64, 65 mappa urbana sino a via Porta dell'Olivo, poi via San Sebastiano sino alla particella catastale 196, indi il limite delle particelle catastali 196, 195, 190, 189, 187, 185 del foglio 33, infine una linea che segue a valle alla distanza di ml. 10 (dieci) il tracciato della nuova strada di accesso all'abitato fino al piazzale antistante San Nicola. Le particelle catastali sopra elencate sono escluse dal vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Castro dei Volsci provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Verbale n. 5

Oggi, 22 ottobre 1962, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Frosinone si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) CASTRO DEI VOLSCI - Belvedere Rocca San Pietro - Vincolo panaromico.

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto che la Rocca di Castro dei Volsci racchiude punti pubblici di belvedere di eccezionale importanza panoramica; dai quali, data la loro elevata posizione, si gode una vastissima, magnifica visuale verso la piana sottostante fino allo scenario degli Appennini, abbellito da un susseguirsi di numerosissimi centri abitati, che vanno dall'estremo nord della provincia di Frosinone sino al monte Cairo, sovrastante Cassino;

Visto che la parte alta di Castro dei Volsci, comprendente il pendio di verde sul versante della piana ed il caratteristico antico abitato arroccato sulla vetta del colle nel versante opposto, il tutto dominato dalla Rocca San Pietro, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale e costituente una notevole bellezza panoramica;

all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'articolo 1 numero 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Castro dei Volsci, racchiuso entro il seguente tracciato:

partendo dal piazzale antistante la chiesa San Nicola, la delimitazione segue il limite delle particelle catastali 282, 286, 326, 324, 339, 341, 461, 462 e 463 del foglio di mappa urbana, indi via Civita, via del Bivio, di nuovo via Civita e le particelle catastali 625 e 612 mappa urbana fino alla comunale San Rocco, indi le particelle catastali 2281, 50, 64, 65 mappa urbana sino a via Porta dell'Olivo, poi via San Sebastiano sino alla particella catastale 193, indi il limite delle particelle catastali 196, 195, 190, 189, 187, 185 del foglio 33, infine una linea che segue a valle alla distanza di ml. 10 (dieci) il tracciato della nuova strada di accesso all'abitato fino al piazzale antistante San Nicola.

Le particelle catastali sopra elencate sono escluse dal vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente: Luigi GIANNACCARI

Il segretario: Mario CALDERARI

(9769)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita nei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo San Lorenzo (Firenze).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 5 ottobre 1961 e 18 giugno 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona posta nei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo San Lorenzo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo San Lorenzo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Borgo San Lorenzo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la varietà dei suoi aspetti paesistici per le visuali che si godono dalle strade che la percorrono, costituisce un importante quadro naturale nonchè un complesso di valore estetico e tradizionale, ove l'opera della natura si fonde armonicamente con quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nei territori dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo San Lorenzo, come appresso delimitata: da sud-ovest, partendo dalla località Montorsoli si segue la Strada nazionale della Futa transitando attraverso il paese di Pratolino indi si prosegue per la discesa detta « Il Miglio » fino al punto ove la nazionale incrocia il torrente Carza, di lì si segue la strada che aggirando il Poggio degli Uccellini sale verso nord-est e si segue detta strada fino al bivio con la rotabile che mena alla Badia del Buon Sollazzo. Dalla Abbazia di Buon Sollazzo si scende al paese di Polcanto da cui si risale in direzione sud la rotabile Faentina fino al punto dove il torrentello senza nome che scende dal Poggio della Calvanella lambisce detta rotabile e dove esiste un ponticello che lo cavalca. Si segue detto torrentello fino alla confluenza di un altro piccolo corso d'acqua che scende da levante, da tale confluenza si segue una linea ideale che taglia la rotabile che dalla località Olmo va verso la località Opaco, la si attraversa e si segue un torrentello senza nome che incrocia la strada che dalla via dei Bosconi mena alla località Monteloro, quindi dalla località detta il Bottino, si va alla località chiamata Montecchi e poi a Bibbiano; di qui si segue il borro delle Falle fino alla località Le Falle su la ferrovia Firenze-Roma, si segue detta ferrovia fino a Compiobbi e poi la strada che passa per Villa Rosa, Villa Gelardi San Iacopo al Girone di qui la strada che va da San Iacopo al Girone Terenzano, Montebeni, La Querce, Baccano, Montefanna e di poi al poggio Pratone, colle Guadagni e si ritorna sulla rotabile per Monteloro, e poi seguendo la rotabile Olmo-Pratolino, si chiude il perimetro al bivio di detta rotabile con la nazionale della Futa, rispettivamente verso nord nel tratto Strada nazionale Polcanto, e a levante da Polcanto a detto ponticello, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che i comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo San Lorenzo provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 ottobre 1964

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Verbale della riunione

Il giorno 5 ottobre 1961, nei locali della Soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

1) *Proposta di tutela di un territorio posto nei comuni di Fiesole, Vaglia ed altri.*

Constatata la presenza del numero legale dei commissari il presidente fa leggere al segretario della Commissione il verbale della precedente seduta che viene approvato, e pone in discussione il primo capoverso dell'ordine del giorno. Riferisce sull'estensione della zona in oggetto della proposta il segretario della Commissione che insieme all'arch. Monticolo ha percorso l'area posta a levante della via dei Bosconi, e insieme ai rappresentanti degli industriali e degli agricoltori che conoscono il territorio viene deciso di limitare il vincolo alla zona delimitata dal confine comunale fra Fiesole e Pontassieve includendo invece l'area di monte Muscoli. Viene anche ridotta l'area a nord di monte Senario, escludendo la zona del Santuario della Madonna di Buonsollazzo perchè il perimetro della zona vincolata corre lungo il confine fra i comuni di Vaglia e Borgo San Lorenzo invece di percorrere la strada che da Vaglia aggira il dosso di monte Senario.

La precisa delimitazione dell'area vincolata è precisata nella planimetria allegata al presente verbale.

Messa ai voti la proposta di tutela di tale zona essa viene approvata all'unanimità perchè la Commissione ritiene che il territorio in parola per la varietà di aspetti paesistici, per le visuali dalle strade che la percorrono sia di notevole interesse paesistico ed abbia in sé i caratteri di un quadro naturale ove l'opera della natura si fonda armonicamente con l'opera umana.

Nel porre il suddetto vincolo, la Commissione dichiara a chiarimento della finalità da raggiungere che esso è inteso:

1) a salvaguardia del paesaggio posto sulla destra della via Bolognese fra Pratolino e Vaglia (valle del torrente Carza) limitato sulla sinistra da uno scoscendimento di terreno, e sulla destra invece esteso fino a monte Senario che lo delimita e da dove si abbraccia completamente con la vista (strada di Bevigliano)

2) a completamento della protezione del paesaggio della valle del Mugnone, che attualmente è scoperta dal vincolo per la zona che resta sopra alla via dei Bosconi.

La Commissione mossa dalla preoccupazione di salvaguardare l'integrità del paesaggio di queste zone così come si è storicamente e validamente costituito,

raccomanda che i nuovi insediamenti abbiano ivi carattere principalmente residenziale, e possibilmente «*per nuclei*», non escludendo casi di piccole industrie, ma che tali insediamenti siano opportunamente connaturati con il paesaggio perchè questo osserva da lontano; ma anche che essi non precludano mai le viste migliori che del paesaggio si hanno spostandosi all'interno della zona stessa, e che principalmente alle strade venga conservato totalmente il loro carattere di «panoramiche» con affacciamenti di particolare valore.

Infine auspica che, per interessi paesistici di questa zona che per altre limitrofe e già poste sotto vincolo venga presto decisa la stesura di un «piano paesistico», che permetterà mediante lo studio accurato e particolare l'inquadratura esatta degli interessi maggiori da salvaguardare, ed approfondire, con validi e precisi argomenti queste generiche raccomandazioni, e possa servire a rendere più esattamente operante la tutela stessa della Soprintendenza.

Terminata la discussione sul primo comma all'ordine del giorno, i sindaci dei Comuni interessati si allontanano e i commissari passano all'esame dei problemi edilizi della zona di Bagno a Ripoli, Antella e S. Donato in Collina ove per la espansione della città di Firenze, per la costruzione della Autostrada del Sole sono sorti problemi urbanistici che investono una larga zona avente carattere di grande bellezza per le visuali esistenti verso Firenze e per i numerosi monumenti, specie Chiese e Ville di notevole interesse storico ed artistico. Sulla questione riferisce il dott. Procacci che invita, tenendo dinanzi a sè la carta topografica i commissari ad un sopraluogo che possa metterli in condizione di decidere in merito all'opportunità o meno di un vincolo sul territorio in parola.

Viene deciso pertanto che i componenti la Commissione o da soli od in gruppo compiranno la visita e nella prossima riunione che viene fissata per il giorno 19 ottobre p. v. riferiranno in merito giungendo ad una conclusione. La seduta termina alle ore 19,30.

Il presidente

Verbale 18 giugno 1962

Il giorno 18 giugno 1962 alle ore 6 si è riunita in Palazzo Pitti la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di modifica al vincolo di un territorio posto nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vaglia e Fiesole;

2) decisioni in merito al vincolo di strade panoramiche in comune di Bagno a Ripoli;

3) varie ed eventuali.

Erano presenti: il soprintendente ai monumenti dott. Ugo Procacci, vice presidente della Commissione; l'arch. Monticolo rappresentante dei professionisti ed artisti; il conte Fabrizio Barbolani di Montauto rappresentante degli agricoltori; l'ing. Giuseppe Gioia rappresentante degli industriali; il sindaco di Fiesole quello di Bagno a Ripoli.

Assenti: il presidente prof. Fagnoni, il gran uff. Mario Vannini Parenti che per precedenti impegni avevano giustificato la propria assenza. Pure assenti benchè invitati i sindaci di Vaglia, e Borgo San Lorenzo. Il presidente aveva invitato, per riferire su alcun dati di fatto riguardanti le questioni poste all'ordine del giorno l'architetto Guido Morozzi della Soprintendenza.

Constatata la presenza del numero legale dei commissari il soprintendente che presiede la riunione dichiara aperta la discussione e riferisce in merito al primo comma dei lavori, fa presente come l'apertura di una nuova strada a monte Senario fatta dai religiosi ad insaputa della Soprintendenza e il suo susseguente intervento abbiano modificato i dati di fatto che portavano alla decisione che la Commissione prese in merito alla tutela di tale zona nella sua riunione del 5 ottobre 1961, e chiede quindi di riesaminare tale proposta, ed analoga richiesta fa per la zona di Poggio alle Tortore, Ontignano, e altre località precisate nella carta allegata al presente verbale. Fa presente come nella località a levante di Castel di Poggio siano state aperte strade di lottizzazione e fatti altri lavori che preludono certamente a progetti di sfruttamento edilizio della zona.

I presenti, compreso il sindaco di Fiesole, votano a favore dell'imposizione del vincolo sia sull'intero dosso di monte Senario prendendo a confine la strada che conduce all'Abbazia di Buon Sollazzo, tenendo la zona tutelata 100 mt. a valle del bordo stradale, sia della zona di Poggio alle Tortore, Ontignano ecc. dove il limite della zona tutelata è dato dal confine fra i comuni di Fiesole e Pontassieve e ciò perchè viene riconosciuto a tali zone il carattere di bellezza d'insieme costituente per la varietà degli aspetti naturali, due punti di belvedere ivi esistenti e per i numerosi edifici più o meno architettonicamente notevoli un insieme avente valore estetico e tradizionale meritevole di tutela pubblica.

Il soprintendente raccomanda poi al sindaco di Fiesole la stesura di un piano regolatore del Comune, per il quale l'Amministrazione locale ha bandito un concorso di idee in quanto la stesura di tale piano snellirà la procedura del rilascio dei permessi di costruzione anche nelle zone tutelate agli effetti paesistici ed in molti casi potrà, con la presenza di un rappresentante della Soprintendenza nella Commissione edilizia comunale ridurre al minimo il disagio e la perdita di tempo del cittadino interessato in quanto nel futuro piano regolatore potranno essere inserite tutte quelle norme che possono salvare gli aspetti paesisticamente importanti che il vincolo intende proteggere.

Il sig. Casini da assicurazione in merito, facendo notare come essendo il territorio comunale di Fiesole sotto tutela paesistica per il 90% è interesse del Comune come della Soprintendenza arrivare ad una regolamentazione delle aree sottoposte al vincolo per eliminare il maggior numero di inconvenienti relativi all'approvazione dei progetti di costruzione in zona vincolata.

Esaurita così la discussione sul primo argomento dell'ordine del giorno, i commissari passano a decidere in merito al vincolo già pubblicato sulle strade panoramiche che esistono nel comune di Bagno a Ripoli; e per il quale fu richiesta dal Comune una modifica ed in relazione della quale fu eseguita una visita sopraluogo il giorno 24 maggio 1962.

Il soprintendente riassume l'attuale situazione ed il sindaco fa presente che non è stato possibile avere i dati richiesti agli estensori del piano regolatore per arrivare alla stesura del piano paesistico, mentre ciò sarà possibile entro il mese di agosto e forse prima, di modo che si potrà decidere se un vincolo di tutela paesistica che copra un vasto territorio del comune di Bagno a Ripoli, ove sia l'orografia e la presenza di numerosi edifici sacri e civili antichi e celebrati renderanno necessaria una speciale regolamentazione da sovrapporre ed inserire nel piano regolatore. La zone sarebbe quella che dalle rive dell'Arno sale verso l'Incontro, Torre a Cona, San Donato, Montisoni e verso l'Antella.

In tali zone già sono manifesti i segni di un prossimo (ed auspicabile) risveglio di interesse sia turistico che edilizio, conseguente al miglioramento della rete stradale con la facilità di accesso.

Pertanto tenuto presente quanto sopra i commissari decidono che il vincolo di una fascia di ml. 300 (150 per lato) sulle strade panoramiche considerate quali belvederi pubblici sia da mantenere solo sulla strada Bagno a Ripoli-San Donato passando per Osteria Nuova come precisato dalla allegata cartina.

Il sindaco di Bagno a Ripoli si astiene dal voto.

La seduta termina alle ore 19,30.

Il presidente

(9765)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1964.

Impiegati della carriera direttiva del ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, ai sensi dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono, nel l'esercizio delle loro funzioni, ufficiali di polizia giudiziaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed in particolare l'art. 18;

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1963, registro n. 20, foglio n. 155, con il quale i sotto elencati impiegati sono stati nominati ispettori aggiunti (coefficiente 229) nel ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi di questo Ministero;

Decreta:

I sotto elencati ispettori aggiunti del ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi, sono adibiti al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte:

1. Scioli Federico
2. Pepe Ugo
3. Lombardi Romano
4. Bortiglio Vito
5. Calienni Michele

I predetti sono, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, ufficiali di polizia giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(9690)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1964.

Impiegati della carriera direttiva del ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, ai sens del.'art. 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono, nell'esercizio delle loro funzioni, ufficiali di polizia giudiziaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed in particolare l'art. 18;

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1963, registro n. 20, foglio n. 155, con il quale i sotto elencati impiegati sono stati nominati analisti di 2ª classe (coefficiente 271) nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi di questo Ministero;

Decreta:

I sotto elencati analisti di 2ª classe, del ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, sono adibiti al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni ed aggiunte:

1. Daghetta Alberto
2. Boddi Gila n. Giannardi
3. Astegiano Vincenzo
4. Delfino Giuseppe
5. Sancilio Leonardo
6. Palazzolo Celestina n. Saladino
7. Giannessi Piero
8. Giulimonti Teresa n. Marvaldi
9. Campanello Francesco
10. Giannessi Lionella n. Atzeni
11. Giordano Maria Teresa
12. Kaderavek Giampaolo
13. Stella Anna nata Grandi
14. Mazzolini Carlo
15. Matta Massimo
16. Montuori Francesco
17. Donati Anna Maria
18. Scolaro Luigi
19. Severi Thea nata Fregoli
20. Marignoli Maria Carmela n. Colloca
21. Funes Giuseppe
22. Schiavazzi Romolo
23. Antonelli Francesco
24. Maglitto Carmelo
25. Cardi Lidia
26. Lotito Antonio
27. Amati Aureliano
28. Niccolai Luisa
29. Tamborini Alberto
30. Monfrinotti Catterina n. Cerutti
31. Galli Fernanda n. Martillotti
32. Tarchini Lucio Mario
33. Rotolo Angelo
34. Gentili Alfonsina
35. Tosi Antonio
36. Dicorato Angela
37. Palmarini Silvana
38. Tarallo Vincenzo
39. Baragli Sergio
40. Aiello Rosario

I predetti sono, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, ufficiali di polizia giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(9691)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 57 in data 26 giugno 1964 dell'Amministrazione provinciale di Sassari concernente la classificazione a provinciale della strada di bonifica dal km. 10+800 della strada provinciale « Portotorres-Alghero » alla strada di Sellalarga presso il lago di Baratz, della lunghezza di km. 7+781;

Visto il voto in data 31 ottobre 1962, n. 2066, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dell'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica dal km. 10+800 della strada provinciale Portotorres-Alghero alla strada di Sellalarga presso il lago di Baratz, di km. 7+781 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(9632)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia di assicurazioni « Royale Belge Vie - Accidents ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, della Società di assicurazioni « Royale Belge Vie - Accidents », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Società « Royale Belge Vie - Accidents », con sede in Roma, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore:

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualunque momento essa avvenga (sostituisce il decreto ministeriale 16 maggio 1964);

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualunque momento essa avvenga (sostituisce il decreto ministeriale 21 maggio 1964);

Nuovi valori di riduzione e di riscatto per le tariffe a vita intera.

Roma, addì 12 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9777)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Fiduciaria », con sede in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati alla Società cooperativa a r. l. « La Fiduciaria », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dello art. 19, lettera *B*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa a r. l. « La Fiduciaria », con sede in Bologna, costituita in data 3 dicembre 1960, per rogito notaio Romagnoli Pierluigi, repertorio n. 5449, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, ed il dott. Avallone Antonio ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9845)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Autotrasportatori Falco - già Risorgimento », con sede in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati alla Società cooperativa « Autotrasportatori Falco - già Risorgimento », con sede in Potenza, dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dello art. 19, lettera *B*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Autotrasportatori Falco - già Risorgimento », con sede in Potenza, costituita in data 24 febbraio 1963 per rogito notaio Perri, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e lo avv. D'Andrea Vincenzo, ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9846)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 novembre 1964.

Norme di polizia veterinaria ai fini della profilassi della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 26 maggio 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 4 giugno 1964, con la quale il divieto d'importazione dei suidi vivi, delle loro carni e dei relativi prodotti — ai fini d'impedire l'introduzione nella Repubblica della peste suina africana — dai territori dell'Africa, della Spagna e del Portogallo sancito con precedente ordinanza ministeriale del 27 marzo 1961, veniva esteso alle provenienze dal territorio metropolitano francese;

Considerato che sono trascorsi sei mesi dall'accertamento dell'ultimo caso di peste suina africana nel territorio della Repubblica Francese;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 26 maggio 1964, relativa al divieto d'importazione di suidi vivi e delle relative carni dalla Francia, è abrogata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 5 novembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

(9924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9901)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica dei bacini montani Marano sul Panaro e Comuni limitrofi, con sede in Modena.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13246 in data 11 novembre 1964, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica dei bacini montani, di Marano sul Panaro e Comuni limitrofi, con sede in Modena, deliberato dal commissario straordinario in data 3 ottobre 1964.

(9679)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mallare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Mallare (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.357.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9716)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Norcia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.384.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9717)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9719)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Strangolagalli (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9720)

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Pastena (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.876.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9718)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9721)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Palagano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9722)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Lama Mocogno (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.715.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9723)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Cervaro (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.466.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9724)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Broccostella (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.581.735, per la copertura del disavanzo economico del dibancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9725)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Belmonte Castello (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.142.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9726)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Barete (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9727)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune Castelvecchio Calvisio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.032.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9728)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Collepietro (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9729)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Corfinio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.356.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9730)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Montereale (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.703.258, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9731)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Pizzoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.118.904, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9732)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Villalago (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.323.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9733)

Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Piglio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9734)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Alvito (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9735)

Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Patrica (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.067.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9736)

Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Pescosolido (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9737)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Posta Fibreno (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9738)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Roccamandolfi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9741)

Autorizzazione al comune di Portocannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Portocannone (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.083.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9740)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Pesche (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9739)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Roccasicura (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9742)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.083.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9743)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9744)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9745)

Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, il comune di Scapoli (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9746)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coefficiente 157) nella Collezione elmintologica centrale italiana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coefficiente 157) nella Collezione elmintologica centrale italiana.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova orale ed in una prova pratica, intese ad accertare la preparazione del candidato sul seguente programma:

1) Nozioni generali sugli elminti.
2) Ordinamento e conservazione delle collezioni.
3) Tecnica della schedatura e tecnica della riproduzione in fotocopia.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data della scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio:

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI), entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno sucessivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale della istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio; diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200;

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 200 contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio. Qualora sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati. E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministero composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di scienze e fra il personale assistente delle Università.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 42, *foglio n.* 379.

(5090)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo della Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili trentuno posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentuno posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentuno posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza od in scienze politiche, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero laurea in scienze sociali e politiche, conseguita presso l'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati:

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare e promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili:

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine peren-

torio di quarantacinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendono sostenere le prove orali, di cui al n. 11) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati, che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualoro siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata; statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai nostri giorni;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dal tedesco e dall'inglese in italiano.

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 9.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli, stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti

necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), g) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere e), f) e g) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	51.052
indennità integrativa speciale	»	10.794
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	15.349
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	17.233
Totale netto mensile	L.	94.428

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza o nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1964
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 125

(9374)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 29 gennaio 1963 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 93 del 6 aprile 1963.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 29 gennaio 1963, è stata pubblicata a pagina 630 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 11 del 1°-30 giugno 1964.

(9539)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 29 gennaio 1963 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 104 del 21 giugno 1963.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 29 gennaio 1963, è stata pubblicata a pagina 558 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 10 del 16-31 maggio 1964.

(9540)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1964, registro n. 1 Sanità, foglio n. 266, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami a sei posti di vice esperto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo di cui sopra risultano attualmente disponibili quattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per partigiani combattenti e per cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) nozioni fondamentali di fisica generale o applicata;

2) descrizione di una tecnica di laboratorio, scelta tra quelle di uso corrente per la microscopia elettronica.

B) *Prove pratiche*:

1) esecuzione di una prova inerente ad un controllo o ad una tecnica di laboratorio, scelta tra quelle di uso corrente per la microscopia elettronica;

2) rappresentazione grafica di una esperienza o di una misura eseguita;

3) descrizione con relazione dattiloscritta delle prove pratiche eseguite.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte o pratiche;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una meda di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, di quella dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in aplicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, numero 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani de caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbrao 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando

un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dei dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'orignale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo, dell'autorità militare.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita: i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione dal limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della nautra e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, pre-

vio giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1964
Registro n. 7, *foglio n.* 314

(8995)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della marina mercantile spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendente dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 18 ottobre 1964).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero della marina mercantile n. 22 (ventidue) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019-A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile, compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(9542)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

Il segretario capo Intelligente Antonio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Milano del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 22 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(9647)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per l'espletamento delle prove facoltative di lingua francese e inglese, per il concorso di centoventicinque posti di assistente di stazione in prova, riservato agli assuntori di stazione o di fermata delle Ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, contenente modifiche alla ripetuta legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto l'art. 7 della richiamata legge 6 gennaio 1963, n. 13, che integra l'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1963, registro n. 46 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 323, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli a centoventicinque posti di assistente di stazione in prova, riservato agli assuntori di stazione o di fermata, iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, con almeno cinque anni di servizio nelle relative mansioni e che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, o di altro titolo equipollente;

Vista la propria deliberazione n. 111/P.2.1.1. del 14 aprile 1964, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera

L'ispettore capo Margio dott. Alberto, è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingua francese e inglese.

Roma, addì 7 novembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(9650)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso riservato per esami a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.

Le prove scritte del concorso riservato per esami a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto, dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1964, già fissate per i giorni 11 e 12 novembre 1964, avranno luogo in Roma l'8 e il 9 dicembre 1964, presso l'Istituto tecnico « Quintino Sella », via Portico d'Ottavia n. 69, con inizio alle ore 8.

(9967)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5328 dell'11 dicembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami nei comuni di Grottole, Miglionico, Policoro e Rotondella;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto di questo Ufficio n. 1008 del 25 febbraio 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 6 marzo 1964;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 256;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario di cui in premessa:

1. Brucoli Eustachio . . . punti 144,976 su 200
2. D'Alessandro Nicola . . . » 123,596 »
3. De Brizio Angiolino . . . » 120,602 »
4. Ridola Emanuele . . . » 116,300 »
5. Patarnello Annibale . . . » 107,900 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Matera, addì 3 novembre 1964

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Grottole, Miglionico, Policoro e Rotondella;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 256;

Decreta

Il dott. Brucoli Eustachio, è nominato ufficiale sanitario del comune di Miglionico.

Il dott. D'Alessandro Nicola, è nominato ufficiale sanitario del comune di Policoro.

Il dott. De Brizio Angiolino, è nominato ufficiale sanitario del comune di Grottole.

Il dott. Ridola Emanuele, è nominato ufficiale sanitario del comune di Rotondella.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica della nomina, con avvertenza che, in caso contrario, saranno considerati rinunciatari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Matera, addì 3 novembre 1964

Il medico provinciale: TANAS

(9651)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.